

Il Direttore Generale

**Prot. n. 2413 del  
16/03/2015**

Spettabile  
Autorità per l'energia  
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

Direzione Infrastrutture,  
Unbundling e Certificazione

Direzione Consumatori,  
Conciliazioni e Arbitrati

Piazza Cavour, 5  
20121 – Milano

**Oggetto: Risposta al documento per la consultazione 34/2015/R/EEL del 5 febbraio 2015 "Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica"**

Si trasmette la risposta di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico al documento per la consultazione in oggetto.

Cordiali saluti



Andrea Ripa di Meana

**Osservazioni e proposte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico**  
**al Documento di consultazione 34/2015/A**

***“Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica ”***

**1. PREMESSA**

La valutazione dell'impatto del procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sulla riforma delle tariffe dei servizi di rete dell'energia elettrica e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici, è declinato rispetto alle attività di Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito "Cassa" o "CCSE"), nello specifico per quanto concerne la gestione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

Il contributo della CCSE recepisce, tra l'altro, alcune osservazioni, attinenti anche all'oggetto del DCO 34/2015, che sono state raccolte dalla Cassa in occasione della consultazione recentemente proposta dalla stessa Cassa agli operatori del settore per l'adozione del Regolamento Erogazioni e Versamenti (REV).

## 2. SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

***S1. Si condivide l'identificazione dei principali elementi da considerare e sui quali intervenire?  
Quali altri elementi si riterrebbe utile evidenziare?***

Si condivide il quadro della dinamica regolatoria sviluppata dall'Autorità, rimarcando l'importanza della finalità di chiarezza dei documenti di fatturazione indicati dalla "Bolletta 2.0".

La Cassa ritiene necessario inserire tra gli obiettivi indicati al paragrafo 2.10 quello della **semplificazione della gestione degli oneri generali di sistema** al fine di accrescere la trasparenza nei confronti dei clienti finali e di ridurre gli oneri amministrativi in capo a Cassa e ai soggetti regolati.

A riguardo si segnala che nel corso della consultazione effettuata da Cassa e citata in premessa, molti operatori hanno espresso il proprio favore nell'utilizzo di un sistema di dichiarazioni e versamenti, per gli oneri generali di sistema e per le componenti tariffarie, sulla base di acconti bimestrali con conguaglio annuale da corrispondere a fine anno.

In tale ottica si propone, quindi, un meccanismo che privilegi l'imposizione degli oneri generali di sistema sulla base di elementi della tariffa che presentino un minore grado di variabilità nel tempo rispetto al quantitativo di energia elettrica trasportata (preferibilmente euro/cliente), tema più dettagliatamente trattato negli spunti S.5 e S.6.

Si rimarca che quanto rappresentato potrebbe essere perseguito solo nell'ipotesi di estensione di questo approccio, anche in maniera graduale, alle altre tipologie di utenza diverse da quelle domestiche al fine di conseguire reali benefici in termini di semplificazione e di razionalizzazione degli oneri di sistema.

Un approccio di questo tipo, dal punto di vista dell'utenza, favorirebbe la semplicità espositiva degli oneri dovuti in bolletta e conseguentemente una migliore comprensione della stessa, soprattutto nei casi di fatturazioni di conguaglio, documenti in cui è maggiormente evidente la complessità delle quantificazioni necessarie.

***S5. Si ritiene che dovrebbero essere considerati ulteriori criteri di valutazione o ulteriori opzioni?  
Se sì, quali e per quali motivi?***

***S6. Si condividono le valutazioni delle diverse opzioni di tariffe a regime proposte? Se no, per quali motivi?***

Si condividono i criteri di valutazione che riguardano i servizi a rete.

A riguardo degli oneri generali la Cassa è favorevole ad una soluzione che, come già anticipato, preveda modalità impositive sbilanciate verso l'applicazione delle componenti degli oneri di sistema o sui corrispettivi di potenza (almeno per il 75%) o sui punti di prelievo, accompagnata da



modalità di versamento delle componenti sulla base di acconti bimestrali. Soluzioni di questo tipo porterebbero, infatti, ad una significativa semplificazione nei sistemi di dichiarazioni e versamento degli oneri generali di sistema gestiti da Cassa, con la previsione che le stesse modalità siano estese alla totalità delle tipologie di utenza soggette al versamento delle prestazioni patrimoniali imposte.

Un sistema di calcolo degli oneri così ideato favorirebbe anche un caricamento dei dati con frequenza superiore a quella bimestrale attuale, ad esempio mensile, qualora venisse attuata la previsione contenuta nel codice di rete in consultazione (DCO 618/2014/R/eel).

Rispetto alle opzioni presentate, con specifico riguardo agli oneri di sistema, si esprime una preferenza per l'*Opzione T1 – tariffa di rete trinomina e oneri ripartiti tra potenza e energia **senza differenziazione tra residenti e non residenti***. Questo approccio ha il vantaggio di stabilizzare il gettito tariffario rispetto a variazioni della domanda e limitare il ricorso a componenti perequative con una maggiore trasparenza ed efficienza nell'attribuzione dei costi, così come evidenziato dalla stessa Autorità. In ultimo, l'Opzione T1 permetterebbe di accrescere la trasparenza nei confronti del cliente.

Qualora l'Autorità optasse per l'*Opzione T2 – tariffa di rete trinomina e oneri ripartiti tra potenza e energia **con differenziazione tra residenti e non residenti***, si segnala che si renderebbe inevitabile un significativo aggiornamento dei sistemi informatici di Cassa dedicati alla presentazione delle dichiarazioni per le componenti tariffarie e gli oneri di sistema, anche nell'eventualità che una simile previsione fosse soltanto di natura transitoria.

**S7. Si condividono le considerazioni sul percorso di gradualità da impostare per la transizione alle nuove strutture tariffarie a regime? Se no, per quali motivi?**

Nell'orientamento del percorso di gradualità proposto dall'AEEGSI si renderebbero in ogni caso necessari aggiornamenti dei sistemi informatici di Cassa dedicati alla presentazione, da parte dei soggetti regolati, delle dichiarazioni per le componenti tariffarie e gli oneri di sistema, qualora nella fase transitoria si introducesse una differenziazione, tra residenti e non residenti, attualmente non presente. Se questa modalità non fosse mantenuta anche al termine del periodo transitorio, questa fase intermedia potrebbe essere **efficace** rispetto all'obiettivo di gradualità che si intende perseguire ma **inefficiente** per gli operatori, in termini di maggiori oneri amministrativi, e per Cassa, rispetto alle risorse da impegnare nell'aggiornamento di sistemi caratterizzati da un ciclo di vita ridotto.

In conclusione si ritiene che gradualità debba essere scelta in funzione della soluzione finale che si intende implementare.

***S12. Si ritiene che vi siano elementi che non sono stati adeguatamente valutati, o che sia possibile formulare ulteriori ipotesi di intervento in relazione all'impatto della riforma tariffaria per i clienti in disagio economico?***

***S13. Si ritiene che, ai fini del calcolo del bonus, siano presenti le condizioni per introdurre un'ulteriore categoria di numerosità che si riferisce al benchmark A (famiglia monocomponente a cui associare un consumo di 1.500 kWh/anno)?***

In relazione all'impatto della riforma tariffaria per i clienti in disagio economico si ritiene esaustiva l'analisi condotta dall'Autorità condividendo la necessità di una revisione dell'ammontare del beneficio concesso al fine di minimizzare l'inevitabile effetto all'aumento della bolletta elettrico derivante dall'applicazione della riforma pensata dall'AEEGSI.

Si ritiene opportuno un'ulteriore categoria di numerosità riferita alla famiglia monocomponente al fine di riconoscere la tutela del bonus ad una tipologia di clienti ugualmente disagiati e meritevoli di protezione secondo i criteri previsti dalla normativa che disciplina i bonus sociali.